

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)

(2003/C 20 E/10)

COM(2002) 404 def. — 2002/0164(COD)

(Presentata dalla Commissione il 15 luglio 2002)

RELAZIONE

Obiettivo della proposta

Scopo della presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è l'istituzione di un nuovo sistema comunitario di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali per proteggere le foreste della Comunità. Il sistema si avvarrà dei risultati già conseguiti dai due regolamenti del Consiglio riguardanti rispettivamente il monitoraggio dell'impatto dell'inquinamento atmosferico ⁽¹⁾ e degli incendi ⁽²⁾ sugli ecosistemi forestali. La presente proposta, che introduce un quadro pluriennale che coprirà inizialmente i 6 anni che vanno dal 2003 al 2008, mira ad adeguare il campo di applicazione di detti regolamenti per fornire un sistema flessibile, che permetta di valutare le condizioni degli ecosistemi forestali in un più ampio contesto. Semplifica anche le attività esistenti raggruppando elementi di entrambi i regolamenti in un unico regolamento quadro che abbracci la protezione e il monitoraggio delle foreste.

Contesto

Contesto legislativo

Con il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio è stato istituito un primo sistema comunitario di protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico per tutelare meglio le risorse forestali della Comunità, contribuendo in tal modo in particolare alla salvaguardia del potenziale produttivo dell'agricoltura.

L'azione comunitaria per la creazione di un sistema di monitoraggio forestale a lungo termine è stata attuata in stretta collaborazione con il programma di cooperazione internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste (International Co-operative Programme on the Evaluation and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests, ICP Forests) nel quadro della Convenzione UN-ECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (UN-ECE Convention on Long-Range Trans-Boundary Air Pollution) di Ginevra del 1979 ⁽³⁾, di cui la Comunità europea è firmataria. Il regolamento prevede una compartecipazione finanziaria comunitaria del 50 % alle misure realizzate dagli Stati membri nel contesto dei programmi nazionali.

Il regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio ha istituito un quadro di azione finalizzato principalmente alla prevenzione degli incendi. Nell'ambito di questo regolamento sono state cofinanziate varie misure, quali ad esempio la creazione o il miglioramento dei sistemi di prevenzione esistenti e, in particolare, la creazione di un'infrastruttura protettiva (sentieri e strade forestali, idranti, fasce tagliafuoco, ecc.), nonché la creazione o il miglioramento dei sistemi di monitoraggio delle foreste o l'individuazione delle cause e la determinazione degli strumenti di lotta agli incendi. Il sistema di informazione sugli incendi è uno degli elementi del regolamento in questione, che rientra nell'ambito del regolamento quadro proposto.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi (GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3).

⁽³⁾ Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, 1979.

Il regolamento (CE) n. 307/97 del Consiglio ⁽¹⁾, del 17 febbraio 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 3528/86 relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico prende come base giuridica l'articolo 43 del trattato. Il 30 aprile 1997 il Parlamento europeo ha depositato un'istanza in materia alla Corte di giustizia che il 25 febbraio 1999 ha emesso una sentenza nelle cause riunite C-164/97 e C-165/97 ⁽²⁾, in cui osservava che il Consiglio avrebbe dovuto prevedere l'articolo 130 del trattato (ora articolo 175 del trattato CE) come unica base giuridica. Di conseguenza il regolamento (CEE) n. 307/97 è stato abrogato. La Corte ha peraltro sospeso gli effetti dell'abrogazione fino a quando il Consiglio avesse adottato, entro un lasso di tempo ragionevole, un nuovo regolamento vertente sul medesimo argomento. Questo nuovo regolamento (CE) n. 1484/2001 ⁽³⁾, è entrato in vigore il 21 luglio 2001, mentre il regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio è stato modificato recentemente dal regolamento (CE) n. 804/2002 ⁽⁴⁾.

Protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico

In cooperazione con l'ICP Forests, l'azione comunitaria si è sviluppata negli anni in linea con gli obiettivi formulati dalle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa [Strasburgo ⁽⁵⁾, Helsinki ⁽⁶⁾ e Lisbona ⁽⁷⁾] e dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) (Rio de Janeiro 1992). Essa è stata attuata mediante i regolamenti (CEE) nn. 526/87 ⁽⁸⁾ e 1696/87 ⁽⁹⁾ e (CE) nn. 1091/94 ⁽¹⁰⁾ e 2278/1999 ⁽¹¹⁾ della Commissione e ha conseguito gli obiettivi fissati dal Consiglio.

Protezione delle foreste dagli incendi boschivi

Nel 1994 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 804/94 della Commissione sui sistemi di informazione sugli incendi di foresta ⁽¹²⁾, con cui è stata introdotta la raccolta sistematica di un insieme di dati su ogni incendio verificatosi, per tutte le zone a rischio di incendio negli Stati membri aderenti al sistema. Il sistema di informazione sugli incendi forestali, che si estende ora a sei Stati membri dell'Unione con zone a rischio di incendio (Germania, Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Grecia), è uno strumento operativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione per la prevenzione degli incendi.

Riferimenti alle politiche ambientali e integrazione delle nuove problematiche ecologiche

Il regolamento sul potenziamento del monitoraggio è collegato al pacchetto globale dei settori di intervento ambientale e segue un approccio scientifico. I vari elementi di monitoraggio proposti sono tutti collegati a priorità chiave del Sesto programma di azione per l'ambiente ⁽¹³⁾ e della strategia per lo sviluppo sostenibile ⁽¹⁴⁾, ovvero inquinamento, cambiamenti climatici, biodiversità, risorse naturali e suolo.

⁽¹⁾ GU L 51 del 21.2.1997, pag. 9.

⁽²⁾ [1999] Racc. I-1139.

⁽³⁾ GU L 196 del 20.7.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 132 del 17.5.2002, pag. 1.

⁽⁵⁾ Dichiarazione generale e risoluzioni adottate dalla Prima conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Strasburgo, 1990.

⁽⁶⁾ Dichiarazione generale e risoluzioni adottate dalla Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Helsinki 1993.

⁽⁷⁾ Dichiarazione generale e risoluzioni adottate dalla Terza conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, Lisbona 1998.

⁽⁸⁾ GU L 53 del 21.2.1997, pag. 14.

⁽⁹⁾ GU L 161 del 22.6.1987, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU L 125 del 18.5.1994, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU L 279 del 29.10.1999, pag. 3.

⁽¹²⁾ GU L 93 del 12.4.1994, pag. 11.

⁽¹³⁾ Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta», 24.1.2001, COM(2001) 31 def.

⁽¹⁴⁾ Sviluppo sostenibile in Europa per un mondo migliore: strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile, 15.5.2001, COM(2001) 264 def.

La legislazione e le politiche ambientali comunitarie, come il programma Aria pulita per l'Europa ⁽¹⁾, la direttiva quadro 2000/60/CE in materia di acque ⁽²⁾, la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici ⁽³⁾ e la direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche ⁽⁴⁾, nonché la recente strategia tematica dell'UE per la protezione del suolo ⁽⁵⁾ necessitano una migliore informazione per individuare la natura dei rischi e le incertezze della politica del settore, su cui basare le soluzioni e ulteriori decisioni politiche. Un sistema comunitario di monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali contribuirà a soddisfare queste esigenze.

L'attività di monitoraggio proposta coadiuverà notevolmente i requisiti di monitoraggio previsti dal programma europeo sui cambiamenti climatici ⁽⁶⁾, dalla strategia della Unione europea in materia di biodiversità ⁽⁷⁾ e dai relativi piani di azione a favore delle biodiversità, dalla strategia sul suolo e dai prossimi lavori in calendario sulla direttiva per il monitoraggio del suolo, contribuendo inoltre al monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza (Global Monitoring of Environment and Security — GMES).

L'Unione europea e gli Stati membri sono impegnati a promuovere lo sviluppo sostenibile in tutte le politiche e azioni. Essi sono altresì impegnati a promuovere la gestione sostenibile e la protezione delle foreste in tutte le istanze internazionali e paneuropee competenti in materia, come i Principi forestali concordati alla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992 e i conseguenti lavori ⁽⁸⁾, il processo permanente della conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa e le risoluzioni ⁽⁹⁾ finora adottate in quel contesto, nonché la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e i relativi protocolli.

Valutazione del sistema comunitario proposto

La presente proposta non si basa su una valutazione ex ante, in quanto il sistema proposto è il frutto dell'attività di monitoraggio istituita dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92 del Consiglio. La Commissione ha recentemente preparato una relazione sulle attività di monitoraggio nel periodo dal 1987 al 2001, che sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

La proposta tiene conto dei risultati di una valutazione indipendente dell'attività di monitoraggio. Il coordinamento centrale a cura di un organismo di coordinamento scientifico, il costante monitoraggio delle attività previste e la nuova struttura organizzativa contribuiscono a rendere il sistema ancora più efficiente. Il requisito figurante nei programmi nazionali degli Stati membri, di elaborare valutazioni ex ante, intermedie ed ex post migliorerà la trasparenza delle attività e il rapporto costi-efficacia. Anche la Commissione procederà a un riesame intermedio del sistema, che sarà seguito da una relazione di valutazione al termine del periodo di esecuzione.

⁽¹⁾ Comunicazione della Commissione — Il programma «Aria pulita per l'Europa» (CAFE): verso una strategia tematica per la qualità dell'aria, 4.5.2001, COM(2001) 245 def.

⁽²⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁽⁵⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni — Verso una strategia tematica per la protezione del suolo, 16.4.2002, COM(2002) 179 def.

⁽⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche e misure dell'Unione europea per ridurre le emissioni di gas a effetto serra: verso un programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP), COM(2000) 88 def.

⁽⁷⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su una strategia comunitaria per la diversità biologica, 5.2.1998, COM(1998) 42 def.

⁽⁸⁾ UNCED, 1992, Convenzione sulla diversità biologica, Convenzione sui cambiamenti climatici, Panel intergovernativo e forum sulle foreste delle Nazioni Unite, Forum delle Nazioni Unite sulle foreste.

⁽⁹⁾ Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa (Strasburgo, 1990, Helsinki, 1993 e Lisbona, 1998).

Lineamenti del proposto regolamento quadro di monitoraggio

Base giuridica

In base alla decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee (25 febbraio 1999) in merito alla base giuridica del regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio e del regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio relativamente agli obiettivi della futura azione comunitaria, l'articolo 175 del trattato è l'unica base giuridica. Ai sensi dell'articolo 174, paragrafo 1, la politica ambientale comunitaria contribuisce a conservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente, incoraggiando un uso più previdente e razionale delle risorse naturali, tenendo conto della diversità di situazioni delle varie regioni della Comunità.

Applicazione del sistema

Il regolamento quadro sarà attuato da regolamenti della Commissione, che prescriveranno gli aspetti generali delle attività di monitoraggio, le procedure da seguire nelle relazioni e nei programmi nazionali. I regolamenti della Commissione tratteranno anche l'elaborazione di manuali, in particolare per la descrizione dei metodi di monitoraggio.

Obiettivi, contenuto e definizioni (articoli 1-3)

L'obiettivo principale dell'azione proposta è fornire un quadro per un sistema comunitario che contribuisca alla protezione degli ecosistemi forestali nella Comunità monitorandone le condizioni. Tale obiettivo non può essere sufficientemente realizzato dai singoli Stati membri e può essere realizzato meglio da un'azione comunitaria che assicuri una raccolta dati armonizzata e la disponibilità di informazioni generali rilevanti a livello comunitario, utili per valutare le misure comunitarie in atto volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi forestali.

Si è tenuto conto degli aspetti seguenti:

- Quasi il 44 % della superficie terrestre complessiva dell'UE è ricoperta da foreste e aree boschive. Gli ecosistemi forestali assolvono varie funzioni economiche, sociali ed ecologiche di rilievo e costituiscono inoltre l'habitat di svariate specie vegetali e animali.
- Gli ecosistemi forestali sono esposti a continue minacce gravi legate all'inquinamento atmosferico, agli incendi, ai cambiamenti climatici e alle aggressioni di parassiti e malattie. La maggior parte di queste minacce può avere effetti transfrontalieri e perturbare gravemente o addirittura distruggere gli ecosistemi forestali.
- La protezione degli ecosistemi forestali è perciò una fonte di grave preoccupazione. L'Unione europea e gli Stati membri sono impegnati a tutelare le foreste e ad assicurarne una gestione sostenibile presso tutte le istanze paneuropee e internazionali competenti. La strategia forestale e il Sesto programma di azione per l'ambiente affrontano importanti tematiche forestali e segnalano le esigenze del monitoraggio.
- Solo il monitoraggio consente di tenere sotto controllo le condizioni degli ecosistemi forestali e i loro mutamenti, le loro reazioni allo stress ambientale e gli effetti delle politiche.
- I cambiamenti nelle condizioni degli ecosistemi forestali e le loro cause si possono riconoscere tempestivamente, in modo da poter adottare prontamente adeguate misure.
- Per conseguire questi obiettivi occorre un programma di monitoraggio a lungo termine, improntato alla flessibilità.

Il futuro sistema dell'UE si fonderà su quattro pilastri:

- istituzione di un programma di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico sulle foreste,
- istituzione di un monitoraggio degli incendi forestali,
- valutazione continua dell'efficienza delle attività di monitoraggio nella valutazione degli ecosistemi forestali e ulteriore sviluppo dell'attività di monitoraggio,
- istituzione di nuove attività di monitoraggio riguardanti la biodiversità forestale, il suolo, i cambiamenti climatici e la cattura del carbonio, una volta che sono stati messi a punto nuovi metodi di monitoraggio e a condizione che l'autorità di bilancio renda disponibili le necessarie risorse finanziarie supplementari.

Monitoraggio e strumenti per migliorare e sviluppare il sistema (articoli 4-7)

Il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste sarà effettuato su una rete sistematica di punti di osservazione che copre l'intera Comunità e una rete di posti di osservazione intensiva. La rete sistematica fornisce informazioni rappresentative delle condizioni e dei mutamenti forestali. Il monitoraggio intensivo in postazioni selezionate consente un'attività approfondita di osservazione dei processi degli ecosistemi. In questo modo, le postazioni di monitoraggio intensivo e il monitoraggio sulla rete sistematica di punti si completano a vicenda.

Gli incendi colpiscono gravemente molte aree boschive della Comunità. Il monitoraggio degli incendi forestali sarà istituito allo scopo di monitorarne la portata e le cause. Esso permetterà di valutare l'impatto degli incendi sulle condizioni degli ecosistemi forestali, fornendo uno strumento operativo per il monitoraggio e la valutazione delle misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione. Le disposizioni delle attività di programma sosterranno e completeranno le attività relative agli incendi forestali adottate in base alle disposizioni sulla protezione civile ⁽¹⁾, al regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale ⁽²⁾ e al sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS) ⁽³⁾.

La Commissione svolge studi, esperienze e dimostrazioni, che contribuiscono in particolare a sviluppare il sistema e a migliorarne ulteriormente l'efficienza. Per sfruttare pienamente i risultati di queste azioni, si chiederà agli Stati membri di condurre studi, esperienze e dimostrazioni in nuovi campi di monitoraggio. La determinazione di parametri adeguati, l'elaborazione di metodi di raccolta dei dati e una fase sperimentale per verificare la fattibilità e la praticabilità dei metodi sono perciò condizioni necessarie per la graduale integrazione dei nuovi elementi di monitoraggio.

Programmi nazionali, coordinamento e cooperazione (articoli 8-11)

Le attività di monitoraggio a carico degli Stati membri, in particolare la raccolta dati nonché studi, esperienze e dimostrazioni, vanno attuate nell'ambito di programmi nazionali pluriennali (periodo triennale).

Per conseguire questi obiettivi la Commissione istituisce un organismo di coordinamento scientifico (eventualmente nell'ambito del Centro comune di ricerca) incaricato della raccolta e della valutazione dei dati e della messa a punto di una piattaforma di dati comunitaria.

La Commissione potrà necessitare di ulteriore assistenza da parte di centri tematici decentrati esterni e potrà inoltre consultare e appaltare parte del lavoro a esperti e istituti di ricerca per l'esecuzione di specifici incarichi.

⁽¹⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 12.

L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nell'elaborazione delle relazioni. In questo contesto è necessario cooperare con gli organismi paneuropei e internazionali, in particolare con l'ICP Forests, nel settore comune del monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, onde garantire un approccio coerente.

Periodo di esecuzione e aspetti finanziari (articoli 12-13)

Il sistema avrà una durata di sei anni: dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2008. Il regolamento quadro proposto prevede una partecipazione finanziaria massima del 50 % alle spese ammissibili per le attività di monitoraggio e le piattaforme delle banche dati, nonché studi, sperimentazioni e progetti dimostrativi svolti dagli Stati membri nell'ambito dei programmi nazionali. La Commissione finanzia le proprie attività, come lavori di coordinamento e di valutazione, studi, progetti ed esperienze. Saranno erogati un contributo all'Agenzia europea dell'ambiente ed eventualmente un contributo all'ICP Forests per la creazione di un'interfaccia scientifica con l'organismo di coordinamento scientifico della Comunità, che permetta all'ICP Forests di assicurare lo scambio di conoscenze, informazioni e dati e un approccio uniforme nei settori comuni del monitoraggio forestale.

Per monitorare gli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste e gli incendi forestali, sviluppare nuove attività di monitoraggio e migliorare il sistema, sono stanziati 52 milioni di EUR per il periodo 2003-2006. Per gli anni 2007 e 2008 l'importo annuale di 13 milioni di EUR potrà essere aumentato per finanziare nuove attività, a condizione che tale aumento sia approvato dall'autorità di bilancio.

Esecuzione, relazioni degli Stati membri, comitato permanente forestale (articoli 14-17)

Ciascuno Stato membro designa un centro focale nazionale per garantire strutture di comunicazione efficienti e chiare.

I centri focali nazionali trasmettono alla Commissione i dati raccolti, che sono messi a disposizione del pubblico e specialmente degli esperti e degli istituti di ricerca.

È previsto un approccio pluriennale, con un periodo di relazione triennale, per la notifica dei risultati del monitoraggio delle condizioni degli ecosistemi. Per gli incendi forestali le relazioni saranno invece annuali. La Commissione procederà a un riesame del sistema dopo tre anni e riferirà sulla sua attuazione.

Il comitato permanente forestale assiste la Commissione nei lavori di coordinamento, monitoraggio e sviluppo del sistema comunitario di monitoraggio armonizzato e completo delle condizioni degli ecosistemi forestali e del relativo impatto ambientale. Esso sarà consultato secondo le procedure stabilite dalla decisione 1999/468/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

Relazioni della Commissione, riesame, paesi candidati (articoli 18-21)

Al termine dei primi tre anni la Commissione riesamina il sistema e riferisce al riguardo nel corso del quarto anno. Inoltre, prima della scadenza del periodo indicato nel regolamento, la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Le foreste hanno una funzione sociale importante e molteplice: oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle aree rurali, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella difesa dell'ambiente e sono inoltre elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti pozzi di assorbimento del carbonio; esse rappresentano altresì un fattore critico nel controllo del ciclo idrologico.
- (2) Gli ecosistemi forestali possono risentire gravemente di fattori naturali quali condizioni meteorologiche estreme, attacchi parassitari e malattie, o dell'influsso umano quale si manifesta nei cambiamenti climatici, gli incendi e l'inquinamento atmosferico. Queste minacce possono alterare gravemente e persino distruggere gli ecosistemi forestali. La maggior parte dei fattori naturali e antropogenici che interessano gli ecosistemi forestali possono avere effetti transfrontalieri.
- (3) La Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla strategia forestale dell'Unione europea ⁽²⁾ ha sottolineato la necessità di tutelare l'ambiente naturale e il patrimonio forestale, gestire le risorse forestali in maniera sostenibile e appoggiare la cooperazione internazionale e paneuropea in materia di tutela forestale, citando il monitoraggio e la promozione delle foreste in quanto pozzi di assorbimento del carbonio. Con la risoluzione del 15 dicembre 1998 sulla strategia forestale ⁽³⁾, il Consiglio ha invitato la Commissione a valutare e migliorare costantemente l'efficacia del sistema europeo di monitoraggio dello stato di salute delle foreste e a tener conto di tutti gli elementi che possono avere un impatto sugli ecosistemi forestali, esortandola inoltre a dedicare particolare attenzione allo sviluppo del Sistema europeo di informazione sugli incendi forestali per permettere una migliore valutazione dell'efficacia delle misure di protezione dagli incendi.
- (4) Il Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea ⁽⁴⁾ individua l'esigenza di elaborare, attuare e

valutare le politiche ambientali sulla base delle conoscenze acquisite e, in particolare, la necessità di monitorare la molteplice funzione delle foreste conformemente alle raccomandazioni adottate dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, il Forum delle Nazioni Unite sulle foreste, la Convenzione sulla biodiversità e altri forum.

- (5) La Comunità e gli Stati membri si impegnano ad attuare le attività concordate a livello internazionale in materia di conservazione e gestione sostenibile delle risorse forestali, in particolare, le Proposte di azione del panel intergovernativo e del Forum sulle foreste, nonché il programma di lavoro ampliato sulla biodiversità forestale della Convenzione sulla diversità biologica ⁽⁵⁾.
- (6) La Comunità ha già affrontato due delle cause che incidono negativamente sulle condizioni degli ecosistemi forestali nel regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio, del 17 novembre 1986, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico ⁽⁶⁾ e nel regolamento (CEE) n. 2158/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi ⁽⁷⁾.
- (7) Entrambi questi regolamenti scadono il 31 dicembre 2002 ed è interesse generale della Comunità proseguire e sviluppare ulteriormente le attività di monitoraggio istituite da detti regolamenti integrandole in un nuovo sistema denominato «Forest Focus».
- (8) Le misure previste in questo sistema di monitoraggio degli incendi forestali vanno a completare le misure già adottate, in particolare a norma della decisione 1999/847/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma di azione comunitario a favore della protezione civile ⁽⁸⁾, del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOAG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ⁽⁹⁾ e del regolamento (CEE) n. 1615/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un sistema europeo di informazione e di comunicazione forestale (EFICS) ⁽¹⁰⁾.
- (9) Questo sistema intende incoraggiare lo scambio di informazioni sulle condizioni degli ecosistemi forestali nella Comunità e consentire di valutare l'impatto delle misure comunitarie di tutela, sviluppo e gestione sostenibile delle risorse forestali comunitarie.

⁽¹⁾ GU C 340 del 10.11.1997, pag. 173.

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni sulla strategia forestale dell'Unione europea, 3.11.1998, COM(1998) 649 def.

⁽³⁾ GU C 56 del 26.2.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ Sesto programma di azione per l'ambiente della Comunità europea «Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta», 24.1.2001, COM(2001) 31 def.

⁽⁵⁾ Decisione VI/22 della conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite per la biodiversità, L'Aja 2002.

⁽⁶⁾ GU L 326 del 21.11.1986, pag. 2; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 804/2002 (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 217 del 31.7.1992, pag. 3; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 805/2002 (GU L 132 del 17.5.2002, pag. 3).

⁽⁸⁾ GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽¹⁰⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 12; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1100/98 (GU L 157 del 30.5.1998, pag. 10).

- (10) Per promuovere una comprensione globale del rapporto tra foreste e ambiente, il sistema va esteso al monitoraggio di altri importanti fattori quali la biodiversità, la cattura del carbonio, i cambiamenti climatici e il suolo. Esso deve pertanto comprendere azioni che prevedano una più vasta gamma di obiettivi e un'attuazione flessibile, sfruttando al contempo i risultati conseguiti dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92. Occorre prevedere un monitoraggio adeguato ed economicamente razionale delle foreste e delle interazioni ambientali.
- (11) Gli Stati membri devono attuare questo sistema attraverso programmi nazionali da sottoporre all'approvazione della Commissione secondo procedura da stabilirsi.
- (12) La Commissione deve provvedere al coordinamento, al monitoraggio e allo sviluppo del sistema attraverso un organismo di coordinamento scientifico e condurre propri studi, esperimenti e dimostrazioni.
- (13) Soltanto applicando metodi armonizzati di raccolta dei dati si otterranno informazioni affidabili e comparabili, ai fini della tutela del patrimonio forestale comunitario, dal monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali. Tali informazioni comparabili a livello comunitario devono contribuire alla creazione di una piattaforma contenente dati spaziali provenienti da varie fonti di sistemi di informazione ambientali comuni. È pertanto opportuno preparare manuali che stabiliscano i metodi da seguire per il monitoraggio delle condizioni degli ecosistemi forestali, il formato e le modalità di elaborazione dei dati.
- (14) La Commissione deve collaborare con altri organismi internazionali nel settore del monitoraggio delle foreste, in particolare il programma di cooperazione internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste.
- (15) Il presente regolamento istituisce un quadro finanziario per l'intera durata del programma, che costituirà il principale punto di riferimento per l'autorità di bilancio, a norma del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽¹⁾.
- (16) È opportuno determinare il volume del contributo comunitario alle attività finanziate nel quadro del sistema.
- (17) Il contributo finanziario alle spese ammissibili per le attività previste deve sostenere una raccolta dati armonizzata e promuovere l'ulteriore sviluppo del sistema. Durante la fase iniziale saranno assegnate risorse finanziarie principalmente alla prosecuzione delle attività di monitoraggio istituite dai regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92. In futuro il sistema deve prevedere un contributo finanziario supplementare per le nuove attività di monitoraggio.
- (18) Gli Stati membri designano autorità e agenzie di coordinamento a livello nazionale per l'elaborazione e la trasmissione dei dati, nonché l'amministrazione del contributo comunitario.
- (19) Gli Stati membri devono anche redigere relazioni sulle diverse attività di monitoraggio da sottoporre alla Commissione.
- (20) I dati sono divulgati nel rispetto della Convenzione sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (Convenzione di Århus) ⁽²⁾.
- (21) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in conformità alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽³⁾. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale ⁽⁴⁾.
- (22) È importante procedere al costante riesame del sistema e valutarne l'efficacia, onde individuare i punti da trattare. La Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio sulla sua attuazione, in particolare in vista di una sua prosecuzione al di là del periodo di attuazione fissato dal presente regolamento.
- (23) Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, poiché gli obiettivi dell'azione proposta, ovvero il monitoraggio delle foreste, delle condizioni e delle interazioni ambientali dei relativi ecosistemi, non possono, per loro natura, essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono quindi essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire adottando misure. Conformemente al principio di proporzionalità di cui all'articolo citato, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ Convenzione sull'accesso all'informazione, sulla partecipazione dei cittadini e sull'accesso alla giustizia in materia ambientale, Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, 1998.

⁽³⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14.

(24) Gli accordi europei tra l'Unione europea e gli Stati membri da un lato e i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale dall'altro, prevedono la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari, in particolare nel settore dell'ambiente.

(25) In considerazione della scadenza dei regolamenti (CEE) n. 3528/86 e n. 2158/92 e per evitare eventuali sovrapposizioni o vuoti è opportuno applicare il regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2003,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Obiettivi, contenuto e definizioni

Articolo 1

È istituito un sistema comunitario per il monitoraggio a lungo termine e su larga base, armonizzato e completo, delle condizioni degli ecosistemi forestali (qui di seguito «il sistema») per incentivare l'attuazione di attività di monitoraggio, segnata nei settori seguenti:

- a) monitoraggio e protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico;
- b) monitoraggio e protezione delle foreste dagli incendi;
- c) monitoraggio della biodiversità, dei cambiamenti climatici, della cattura del carbonio e del suolo;
- d) valutazione continua dell'efficienza delle attività di monitoraggio nella valutazione delle condizioni degli ecosistemi forestali e ulteriore sviluppo dell'attività di monitoraggio.

Il sistema fornisce dati attendibili e comparabili nonché informazioni sulle condizioni degli ecosistemi boschivi e gli influssi nocivi che colpiscono ecosistemi forestali comunitari, contribuendo inoltre alla valutazione delle misure comunitarie in atto per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste, ponendo l'accento in particolare sulle azioni adottate per ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi forestali.

Articolo 2

1. Il sistema prevede azioni volte a:

- a) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la valutazione armonizzata dei dati;

b) migliorare la valutazione dei dati e promuoverne una valutazione integrata a livello comunitario;

c) migliorare la qualità dei dati e le informazioni raccolte nell'ambito del sistema;

d) sviluppare ulteriormente l'attività di monitoraggio del sistema;

e) migliorare la comprensione degli ecosistemi forestali e, in particolare, delle cause di stress naturale e antropogenico;

f) studiare la dinamica degli incendi forestali e il loro impatto sui relativi ecosistemi;

g) elaborare indicatori e metodologie per la valutazione cumulativa dei rischi.

2. Le azioni di cui al paragrafo 1 completano i programmi comunitari di ricerca.

Articolo 3

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

a) «ecosistemi forestali»: ovvero «foreste» terreni con copertura arborea (o densità equivalente) superiore al 10 % e una superficie di oltre 0,5 ettari, con alberi che raggiungono alla maturità un'altezza minima in situ di 5 m, e «altre superfici boschive» con copertura arborea (o densità equivalente) comprendente dal 5 al 10 % di alberi che raggiungono alla maturità un'altezza minima di 5 m in situ; oppure terreni con copertura di chioma (o densità equivalente) costituita per più del 10 % da alberi che non raggiungono alla maturità un'altezza di 5 m in situ (ad esempio alberi nani o bosco degradato) o copertura arbustiva o cespugliosa;

b) «ecosistema»: un complesso dinamico di comunità vegetali, animali e di microrganismi, con il rispettivo ambiente abiotico, che interagisce come unità funzionale;

c) «sviluppo del sistema»: l'elaborazione e l'istituzione di nuove attività di monitoraggio;

d) «miglioramento del sistema»: l'ottimizzazione delle attività di monitoraggio già attuate.

2. Le foreste di cui al paragrafo 1, lettera a) possono consistere in formazioni forestali chiuse, in cui una parte consistente del terreno è ricoperta da alberi di varia altezza e da vegetazione di sottobosco; oppure in formazioni forestali aperte con copertura vegetale continua dove la copertura delle chiome arboree supera il 10 %. Sono classificati come foreste i giovani soprassuoli naturali e tutti i boschi artificiali creati a fini di silvicoltura che non hanno ancora raggiunto una densità di chioma del 10 %, con un'altezza arborea di 5 m, come lo sono le zone normalmente facenti parte di aree forestali temporaneamente denudate a seguito dell'intervento umano o di cause naturali, ma di cui si prevede il rimboschimento.

Monitoraggio e strumenti per il miglioramento e lo sviluppo del sistema

Articolo 4

1. Sfruttando i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 3528/86, il sistema:

- a) continua e sviluppa ulteriormente una rete sistematica di punti di osservazione per la realizzazione di inventari periodici volti a ottenere informazioni rappresentative sulle condizioni degli ecosistemi forestali;
- b) continua e sviluppa ulteriormente una rete di posti di osservazione per un monitoraggio intensivo e continuo degli ecosistemi forestali.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Sfruttando i risultati conseguiti dal regolamento (CEE) n. 2158/92, il sistema continua e sviluppa ulteriormente un sistema di informazione per raccogliere informazioni comparabili a livello comunitario sugli incendi forestali.

2. Il sistema prevede che gli Stati membri effettuino studi per individuare le cause e la dinamica degli incendi forestali, nonché le relative reazioni degli ecosistemi forestali. Tali studi completano le attività e le misure relative agli incendi forestali adottate in base al disposto della decisione 1999/847/CE e dei regolamenti (CE) n. 1257/1999 e (CEE) n. 1615/89.

3. Gli Stati membri possono, su richiesta, partecipare alle misure e alle attività di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 6

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, lettera c), la Commissione esegue studi, esperienze e dimostrazioni finalizzati all'ulteriore sviluppo del sistema e in particolare a:

- a) migliorare la conoscenza delle condizioni degli ecosistemi forestali nonché il rapporto tra le condizioni di questi ultimi e lo stress naturale e antropogenico;
- b) valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali, ivi compresa la biodiversità forestale;
- c) individuare gli elementi strutturali e funzionali fondamentali degli ecosistemi da usare come indicatori per valutare lo stato e le tendenze della biodiversità degli ecosistemi forestali;
- d) studiare le interazioni tra foreste e ambiente.

2. Sulla base dei risultati delle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione può chiedere agli Stati membri di realizzare studi, esperienze, progetti dimostrativi o una fase di monitoraggio sperimentale.

3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 contribuiscono a definire le nuove attività di monitoraggio, da integrare nel sistema, previa approvazione di manuali adeguati. Nella messa a punto del sistema la Commissione tiene conto delle esigenze e dei vincoli scientifici e finanziari.

4. Le modalità di applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 7

1. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1, lettera d), e in aggiunta alle azioni di cui all'articolo 6, la Commissione conduce studi, esperienze e progetti dimostrativi al fine di:

- a) promuovere la raccolta, l'elaborazione e la valutazione armonizzate dei dati a livello comunitario;
- b) migliorare la valutazione dei dati a livello comunitario;
- c) migliorare la qualità dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del sistema.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

Programmi nazionali, coordinamento e cooperazione

Articolo 8

1. Le attività previste agli articoli 4 e 5 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 sono attuate nel quadro di programmi nazionali elaborati dagli Stati membri per periodi triennali.

2. I programmi nazionali sono presentati alla Commissione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente prima del 1° novembre dell'anno che precede l'inizio di ciascun periodo triennale.

3. Gli Stati membri adeguano i programmi nazionali approvati dalla Commissione, in particolare per consentire l'estensione dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 6.

4. I programmi nazionali presentati alla Commissione sono accompagnati da una valutazione ex ante. Gli Stati membri eseguono inoltre valutazioni intermedie al termine del terzo anno del periodo indicato all'articolo 12 e valutazioni ex post al termine di tale periodo.

5. La Commissione stabilisce il proprio contributo finanziario alle spese ammissibili sulla base dei programmi nazionali presentati o degli eventuali adeguamenti approvati.

6. Le modalità di applicazione dei paragrafi da 1 a 4 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 9

1. La Commissione coordina, monitora e sviluppa il sistema e riferisce in merito.

2. La Commissione valuta i dati a livello comunitario assicurando la valutazione dei dati e delle informazioni raccolte a livello comunitario.

3. Nell'adempimento dei compiti di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione istituisce un organismo di coordinamento scientifico, eventualmente presso il Centro comune di ricerca che potrebbe essere sostenuto da centri tematici decentrati.

Nell'adempimento dei compiti di relazione di cui al paragrafo 1 la Commissione è assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente.

4. La Commissione può consultare e incaricare istituti di ricerca ed esperti dell'elaborazione del sistema e della valutazione dei dati raccolti, nonché della pubblicazione dei risultati delle valutazioni dei dati.

Articolo 10

1. Per armonizzare le attività di cui agli articoli 4 e 5 e all'articolo 6, paragrafo 3 e garantire la comparabilità dei dati, sono specificati in manuali i parametri obbligatori, i metodi di monitoraggio e il formato dei dati per la trasmissione degli stessi.

2. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 11

1. La Commissione collabora con altri organismi internazionali o paneuropei, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 1, al fine di adempiere agli obblighi comunitari di protezione e gestione sostenibile delle foreste.

2. Nel contesto dell'articolo 4, la Commissione collabora con il programma di cooperazione internazionale per la valutazione e il monitoraggio degli effetti dell'inquinamento atmosferico sulle foreste («ICP Forests»), onde adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

3. Ai fini della cooperazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la Comunità può sostenere le seguenti attività:

- a) creazione di un'interfaccia scientifica con l'organismo di coordinamento scientifico;
- b) studi e valutazioni dati.

Periodo di esecuzione e aspetti finanziari

Articolo 12

1. Il sistema ha una durata di 6 anni a decorrere dal 1° gennaio 2003 fino al 31 dicembre 2008.

2. Ai fini del sistema, il sostegno finanziario comunitario massimo alle spese ammissibili dei programmi nazionali è il seguente:

- a) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 4: 50 %;
- b) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 5: 50 %;
- c) attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3: 50 %.

3. La Commissione versa agli Stati membri il contributo comunitario alle spese ammissibili.

4. La Commissione finanzia le attività da realizzarsi nel quadro dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 7 e dell'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 4 conformemente alle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

5. La Comunità può erogare un contributo all'Agenzia europea dell'ambiente per l'espletamento dei compiti di cui agli articoli 9, paragrafo 3, e 18.

6. La Comunità può erogare un contributo all'ICP Forests per l'adempimento degli obblighi comunitari di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Articolo 13

1. Le risorse finanziarie per l'attuazione del sistema nel periodo 2003-2006, ammontano a 52 milioni di EUR. Successivamente, per il periodo 2007-2008, oltre all'importo annuo di 13 milioni di EUR, saranno rese disponibili le risorse finanziarie necessarie, previa autorizzazione dell'autorità di bilancio.

2. Le risorse finanziarie fissate al paragrafo 1 sono incrementate in caso di adesione all'Unione di nuovi Stati membri.

3. Gli importi annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Esecuzione, relazioni degli Stati membri, comitato permanente forestale

Articolo 14

1. Gli Stati membri designano gli organismi competenti per la gestione delle attività comprese nei programmi nazionali approvati, in base alle capacità finanziarie e operative di detti organismi, che potranno essere amministrazioni nazionali o altri enti, previa approvazione degli enti privati da parte della Commissione.

2. Gli Stati membri designano un'unica autorità o agenzia per il coordinamento del programma a livello nazionale (qui di seguito «centro focale nazionale»).

3. Gli Stati membri sono responsabili della gestione corretta ed efficiente del contributo comunitario. A questo fine, essi adottano le disposizioni atte a:

- a) assicurare l'effettiva e regolare esecuzione delle attività finanziate dalla Comunità, garantendo la visibilità del contributo comunitario,
- b) prevenire eventuali irregolarità,
- c) recuperare versamenti perduti a seguito di eventuali irregolarità o negligenze,

d) accertare che gli organismi di cui al paragrafo 1 abbiano una corretta gestione e sistemi di controllo,

e) se gli organismi di cui al paragrafo 1 non sono enti pubblici, gli Stati membri garantiscono per essi.

4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le necessarie informazioni e adottano tutte le disposizioni che possano facilitare le verifiche, ivi comprese ispezioni in loco da parte della Commissione o della Corte dei conti europea, che la Commissione ritenga opportune ai fini della gestione delle finanze comunitarie. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni adottate a tal fine.

Articolo 15

1. Ogni anno gli Stati membri trasmettono all'organismo di coordinamento scientifico, tramite i centri focali nazionali, i dati raccolti nel quadro del sistema, unitamente a una relazione di accompagnamento.

I dati sono georiferiti e trasmessi alla Commissione mediante mezzi di comunicazione informatici e/o tecnologia elettronica. La Commissione stabilisce il formato e le modalità precise di trasmissione.

2. Gli Stati membri divulgano attivamente i dati raccolti in base a formati e standard comuni e tramite banche dati elettroniche georiferite facilmente accessibili al pubblico.

3. Il diritto della Commissione di usare e diffondere i dati raccolti non è limitato per promuovere la valutazione dei dati e ottenere il massimo valore aggiunto dall'uso di essi, conformemente alla Convenzione di Arhus.

4. Le modalità di applicazione del paragrafo 1 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro redige, in particolare sulla base delle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 1, una relazione sulla situazione nazionale relativa alle condizioni degli ecosistemi forestali.

La relazione è trasmessa alla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre ogni terzo anno a partire dal 2005.

2. Ciascuno Stato membro che partecipa alle attività di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 redige una relazione sulla situazione nazionale relativa all'impatto degli incendi sugli ecosistemi forestali.

La relazione è trasmessa ogni anno alla Commissione al più tardi entro il 31 dicembre a partire dal 2003.

3. Ciascuno Stato membro redige una relazione sulla situazione nazionale relativa agli aspetti trattati nelle attività di monitoraggio di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Il periodo di relazioni è stabilito in base alla procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 17

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE.

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8.

3. Il periodo previsto all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

Relazioni della Commissione, riesame, paesi candidati

Articolo 18

Sei mesi dopo la data fissata per la trasmissione delle relazioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e tenuto conto di tutte le relazioni trasmesse a norma dell'articolo 16, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del

sistema unitamente a un riesame del sistema stesso (riesame intermedio).

Articolo 19

Prima del termine del periodo di cui all'articolo 12, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema, tenuto conto del riesame di cui all'articolo 18.

Articolo 20

Il sistema è aperto alla partecipazione:

- a) dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO), secondo le condizioni stabilite negli accordi europei, nei protocolli aggiuntivi, e nelle decisioni dei rispettivi Consigli di associazione;
- b) di Cipro, Malta e Turchia in base agli accordi bilaterali da concludersi con detti paesi.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.